



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54

OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Tione di Trento n. 17/2024 pubblicata il 08.10.2024. Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **CINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Braghini Daniela
3. Castellani Claudio
4. Fedrizzi Andrea
5. Giovannella Aldo
6. Leonardi Biagio
7. Leonardi Daniele
8. Pangrazzi Paolo
9. Pretti Rosella
10. Simoni Stefano
11. Zambaldi Angela
12. Zanetti Mario

Assenti i Signori:

Malacarne Mattia (g.)
Paoli Daniele (g.)
Simoni Michela (g.)

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Raffaele Binelli

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Tione di Trento n. 17/2024 pubblicata il 08.10.2024. Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, provvede a riconoscere la legittimità dei "debiti fuori bilancio", ordinariamente nella stessa seduta consiliare nella quale si provvede a deliberare la ricognizione sugli equilibri di bilancio, di cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 o anche nel corso dell'esercizio finanziario;

Precisato in particolare che, a decorrere dal 01.01.2016, data di entrata in vigore della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, la disciplina che definisce il riconoscimento del debito fuori bilancio è contenuta nell'articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000, che individua come "debiti fuori bilancio" riconoscibili quelli derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che:

- In data 18.07.2023 la stazione di Madonna di Campiglio della Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige elevava verbale nr. 36/84 per violazione dell'art. 37 ter, comma 2 bis della Legge Provinciale 7/2022 a carico del sig. Po Alessandro, in qualità di legale rappresentante della società BMP SRL - C.F./P.IVA 03571561202 e comminava sanzione amministrativa della somma di euro 1.000,00. = ;
- La sanzione è stata comminata per violazione alla mancata esposizione del CIPAT e del suo inserimento nel sistema informativo del turismo;
- La società BMP SRL inoltrava in data 18.10.2023 richiesta di annullamento in autotutela con annullamento del verbale o in alternativa la riduzione della sanzione applicata ed in data 23.10.2023 procedeva con il pagamento della sanzione;
- In data 02.11.2023 il Sindaco, constatata la fondatezza dell'accertamento effettuato dalla Stazione dei Carabinieri di Madonna di Campiglio, considerato che la Società aveva proceduto con il pagamento della sanzione e visto che la richiesta di riesame da parte della società BMP SRL era stata inoltrata fuori termine rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 689/181, confermava ed ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000,00.=;
- In data 04.12.2023 la società BMP SRL ricorreva al Giudice di Pace di Tione di Trento opponendosi all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Sindaco;
- In data 08.10.2024 il Giudice di Pace di Tione di Trento emetteva sentenza 17/2024 con la quale disponeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa in data 02.11.2023 prot. 9345;

- L'Amministrazione del Comune di Tre Ville, preso atto della sentenza del Giudice di Pace n. 17/2024 (n. 303/2023 – cron. 255/2024), ha valutato di non impugnare la sentenza viste le motivazioni esposte dal Giudice adito;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L – Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario, per le parti rimaste in vigore;

Vista la delibera consiliare n. 62 di data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento unico di Programmazione 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs.118/2011);

Dato atto che la spesa, per la quale si propone il riconoscimento come "debito fuori bilancio", ammonta all'importo di Euro 43,00.= quale spese relative al contributo unificato pagate dalla Società BPM SRL;

Preso atto che il Revisore dei conti in data 29.10.2024 – ns. prot. n. 9376 - ha espresso il parere favorevole al provvedimento;

Rilevata l'opportunità di adottare senza indugi il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 21.08.2017 e 12.09.2017, relative ai debiti fuori bilancio;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. //, contrari n. //, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di RICONOSCERE, per le motivazioni indicate in premessa, come "debito fuori bilancio" per un totale di **Euro 43,00.=** la spesa a carico dell'Ente, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Tione di Trento 17/2024 depositata in data 08.10.2024 con cui si annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento di data 02.11.2023 prot. 9345 emessa dal Sindaco del Comune di Tre Ville.
2. Di DISPORRE che le spese di cui al punto 1., da riconoscere alla parte ricorrente, vengano liquidate con separato provvedimento del Responsabile del Servizio Segreteria.
3. Di DISPORRE che la presente deliberazione sia allegata al Rendiconto dell'esercizio 2024.
4. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti con sede in Trento Piazza Vittoria n. 5.
5. Di DICHIARARE il presente provvedimento, con n. 12 voti favorevoli, n. // voti contrari e n. // astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

6. Di DARE EVIDENZA che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Matteo Leonardi
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Raffaele Binelli
firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).